

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 1997****recante decima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/97⁽⁴⁾;

considerando che la comparsa di nuovi casi di peste suina classica nei Paesi Bassi ha indotto le autorità di tale Paese a stabilire nuove zone di protezione e di sorveglianza; che la favorevole situazione veterinaria e sanitaria ha permesso di sopprimere le zone di protezione e di sorveglianza

intorno a Berkel-Enschot e Ammerzoden; che occorre tener conto di tali modifiche e sostituire l'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 con un nuovo allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 413/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1997.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 208 del 2. 8. 1997, pag. 25.

*ALLEGATO***ALLEGATO II*

1. Le zone di protezione e di sorveglianza nelle seguenti regioni:
 - Venhorst
 - Best
 - Nederweert
 - Soerendonk
 - Oirlo
 - Stramproy
 - Gulpen
 - Toldijk I
 - Diessen

 2. La zona oggetto del divieto di trasporto dei suini definita dal decreto ministeriale del 14 aprile 1997, pubblicato nello Staatscourant del 15 aprile 1997, pag. 12.*
-